

Rita Benigni

*Tutela e valorizzazione del bene culturale religioso.
Tra competenza statale e collaborazione con le confessioni religiose*

SOMMARIO: 1. Il bene culturale religioso: estensione ontologica e ridotta rilevanza giuridica. – 2. (*Segue*). Le ragioni storiche di una regolazione statale unilaterale. – 3. La collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica: le Intese nazionali. – 4. (*Segue*) Il livello regionale. La questione del biglietto di ingresso agli edifici di culto. – 5. La collaborazione con i culti acattolici.

1. Il bene culturale religioso: estensione ontologica e ridotta rilevanza giuridica

La religione ha una indiscussa capacità di permeare la realtà che ci circonda ed influisce su molti istituti giuridici e sulle normative vigenti. Non potevano fare eccezione i beni culturali per diverse ragioni: la religione è parte integrante della cultura e della storia di ogni popolo; gran parte del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e persino quello ambientale è ricollegabile alla religione, spesso deve la sua nascita a motivi religiosi. Non a caso il patrimonio dell'umanità è per grande parte fatto di templi, chiese, immagini ed oggetti sacri o di venerazione; ancora, la religiosità del bene: il suo essere testimonianza di una fede, manifestazione di una visione del mondo o più semplicemente oggetto rituale può diventare motivo di particolare attenzione sia in positivo che in negativo. Tutti noi abbiamo nella mente la distruzione delle statue del Buddha ad opera dei talebani che, come quella più recente di Palmira¹, affonda le radici

¹ Dopo la presa del potere in Afghanistan i talebani hanno avviato una politica volta a restaurare l'epoca del Profeta anche sul piano culturale. Ne è conseguita la distruzione dei segni della cultura antica e di tutto quanto sia testimonianza del passato idolatra e preislamico del Paese, tra cui numerose statue ed in particolare i due Buddha illuminati di Bamiyan: i più alti del mondo (55 e 37 metri) entrambi patrimonio dell'Unesco, distrutti nel marzo 2001 a colpi di cannone per ordine del Mullah Oman. La distruzione del tempio di Palmira ad opera dell'Isis, dopo la conquista del sito, nel maggio 2015, si inserisce nella stessa lunga tradizione di attacchi contro l'arte pre-islamica. Vedi in argomento L. NANNIPIERI, *Arte e terrorismo: Sulla distruzione islamica del patrimonio storico*

nella volontà di negare la visione religiosa culturale, e più ampiamente la civiltà che esse testimoniano. La storia ci offre però molte altri esempi di politiche culturali che aggrediscono il bene religioso con la forza del diritto per sradicare la fede di cui è portatore o testimone; ne ricordo due in particolare sul suolo dell'Europa moderna.

La cosiddetta guerra delle mummie è scatenata in Russia, per legge, contro le reliquie dei Santi venerate dalla Ortodossia. Con un Decreto del 1919² si ordina l'apertura delle urne dei resti mortali dei Santi, al fine di dimostrare che il loro culto è frutto di mistificazione e menzogna. Ne deriva la distruzione di una parte notevole delle sante spoglie, che sono testimonianza della storia, della cultura di un popolo e della fede ortodossa. L'adorazione delle reliquie, come quella delle icone, è un tratto tipizzante della ritualità e della spiritualità ortodossa, esse realizzano la cosiddetta 'presenza in assenza': rendono visibile l'invisibile; adorarle, toccarle, consente al fedele di porsi al cospetto di dio e di goderne la grazia illuminante³. Ciò fa sì che le reliquie e le icone, anche le più preziose sul piano artistico, non perdono mai la loro funzione culturale: sono sempre in primo luogo dei beni religiosi. Circostanza che impone anche oggi, e alla luce del nostro Codice Urbani⁴ adeguate regolazioni.

Secondo esempio è la Francia rivoluzionaria, che nella fase del Terrore cancella dagli spazi pubblici ed anche dagli edifici di culto la simbologia religiosa; essa peraltro è sostituita talora con manufatti che sono il frutto della opposta visione religiosa: quella atea e nichilista. In alcuni cimiteri compaiono ad esempio delle insegne con la scritta "*la mort est un sommeil éternel*", che quasi paradossalmente assumono il valore di beni culturali in quanto testimoni della storia religiosa francese⁵.

artistico, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2015; V. DOMENICI, *Contro la bellezza*, Milano, 2015.

² Cfr. Decreto sulla liquidazione del culto delle reliquie, 14 febbraio 1919. Per un primo esame sui rapporti tra Regime comunista e Chiesa ortodossa si veda G. CODEVILLA, *Dalla Rivoluzione bolscevica alla Federazione Russa*, Milano, 1996; ID., *Religione e spiritualità in URSS*, Roma, 1981.

³ In argomento cfr. M. DONADEO, *Le icone immagine dell'invisibile*, Brescia, 1980; L. OUSPENSKY, *Théologie de l'icône dans l'Église orthodoxe*, Parigi, 1982; P. N. EVFOKIMOV, *La teologia della bellezza. L'arte dell'icona*, Ed. Paoline, Roma, 1982; E. S. ENDLER, *L'icona immagine dell'invisibile. Elementi di teologia, estetica e tecnica*, Ed. Paoline, Roma, 1985.

⁴ Decreto Legislativo, 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

⁵ La proposta di collocare dette insegne all'ingresso dei cimiteri e sulle lapidi, veniva da Joseph Fouché, deputato alla Convenzione, e fu accolta da molti Municipi. Essa si inseriva nel più ampio progetto di scristianizzazione della Francia, attuato con l'istituzione del

Sulla scia della laicità rivoluzionaria la *Loi de separation* (art.28) del 1905, vieta ancora oggi di esporre icone o simboli religiosi anche di pregio artistico, nei luoghi pubblici diversi da edifici di culto, cimiteri o monumenti funerari. Non rientrano però nel divieto quei manufatti che, seppure collegati alla religione, assumono un valore culturale laico. Abbastanza noto il caso della statua di Giovanni Paolo II, collocata in una piazza di Ploërmel, un paesino bretone. Il Tribunale amministrativo di Rennes, nell'aprile 2015, ne ha ordinato la rimozione per contrarietà con la *Loi de separation* precisando però che il problema non è la statua di per sé: infatti, sebbene vi sia ritratto un Papa, si è in presenza di un personaggio di valenza storica. Il contrasto riguarda l'arco in cui essa è inserito o meglio la croce che lo sormonta «*symbole de la religion chrétienne*» avente «*caractère ostentatoire*»⁶.

È allora evidente che in nessuna parte del mondo, e a tutt'oggi, si può parlare di tutela e valorizzazione del bene culturale senza guardare anche alla religione e senza considerare l'interesse religioso in senso ampio che può essere connesso al bene, e che richiede tutela sotto diversi profili.

Venendo all'Italia. È innegabile che una parte maggioritaria del nostro patrimonio culturale, per diversi motivi, ha un collegamento con la religione, soprattutto cattolica. Non di rado si tratta di beni creati per finalità religiose, di evangelizzazione o di culto. Oppure per devozione popolare: si pensi alle numerose opere commissionate da privati per uso personale, come ex voto o per farne omaggio a Santi. Eccellente il caso del Tesoro di San Gennaro che raccoglie opere e beni di ogni genere⁷. Altre volte il

calendario rivoluzionario e del culto della Dea Ragione, e ancora con la sostituzione del culto dei Santi con quello dei martiri rivoluzionari, e del Santo patrono con eroi tirannicidi dell'antichità, a Ris-Orangis un paesino dell'Ile de France, ad esempio, San Biagio fu sostituito con Bruto, l'assassino di Cesare; Cfr. G. PETTENA, *Effimero urbano e città: le feste della Parigi rivoluzionaria*, Marsilio Editore, Venezia, 1979; M. CÒLIVI, *Guida allo studio della Rivoluzione Francese*, La Medusa, Marsala, 1995; M. VOVELLE, *La révolution contre l'Église: de la raison à l'être suprême*, éd. Complexe, Bruxelles 2002; F. CARDINI, *Il libro delle feste: risacralizzazione del tempo*, Philobiblon, Ventimiglia, 2003. Più ampiamente sul rapporto tra Rivoluzione e religione cfr. J. LE GOFF, R. RÉMOND, *Histoire de la France religieuse*, éd. Seuil, Paris, J. BAUBÉROT, *Histoire de la laïcité en France*, VI ed., Presses universitaires de France, Paris, 2013.

⁶ Cfr. Tribunal Administratif de Rennes, nn° 1203099, 1204355, 1204356, Audience du 26 mars 2015, Lecture du 30 avril 2015. Nel novembre 2015, la pronuncia è stata riformata in Appello per un vizio di procedura: per la Corte sono scaduti i termini di impugnazione, poiché il provvedimento di collocamento del complesso monumentale risale al 2006; si attende ora il terzo grado.

⁷ Il Tesoro di San Gennaro è uno dei più ricchi al mondo, si stima maggiore di quello della corona inglese e degli zar. Esso raccoglie circa ventiduemila opere, tra oreficerie,

bene testimonia la storia delle Chiese che non sono solo comunità di fedeli ma anche Istituzioni. La ritrattistica dei Pontefici ad esempio o gli archivi giuridici, pur non avendo una funzione culturale diretta, hanno una valenza religiosa che va considerata. Del resto, anche quando la originaria funzione culturale o evangelica si fosse esaurita, il bene può restare religioso in senso ampio: le catacombe ad esempio, sono ormai testimonianza della storia delle comunità cristiana ed anche ebraica; lo stesso dicasi per molti complessi conventuali abbandonati nonché, ed ancor più, per le chiese e altri edifici di culto dismessi⁸ o più semplicemente per gli affreschi e le grandi opere pittoriche che, a leggere le guide turistiche, ornano le chiese⁹.

argenterie, tessuti, legni e quadri. L'accumulo del tesoro iniziata già nei secoli successivi al martirio di San Gennaro (seconda metà del III sec.), si intensifica con l'Atto notarile del 13 gennaio 1527, con cui la città di Napoli si impegna a costruire una nuova cappella, la Cappella del Tesoro, in onore del suo Santo protettore che l'aveva salvata dalla peste, dalla guerra e dal Vesuvio. Nei secoli, Papi, Imperatori, Sovrani e tanta gente comune ha donato alla Cappella del Tesoro beni preziosi di ogni genere, come atto di devozione o ringraziamento al Santo. Una devozione che è parte indissociabile del Culto stesso per il Santo, ragion per cui che il Tesoro non ha mai subito furti o espropriazioni: neppure Napoleone Bonaparte osò asportare alcunché. Per farsi un'idea della consistenza del tesoro cfr. P. L. DE CASTRIS, *San Gennaro, tra fede arte e mito*, De Rosa, Napoli, 1997; P. JORIO, F. RECANATESI, L. TONDI, *Le dieci meraviglie del tesoro di San Gennaro*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, Roma, 2010; P. JORIO, *Le meraviglie del tesoro di San Gennaro. Le pietre della devozione*, De Luca Editori d'Arte, Roma 2011; P. JORIO, C. PAOLILLO, *Il tesoro di Napoli. Capolavori del Museo di San Gennaro*, Ed. Skira, Milano, 2013. Più ampiamente sul legame tra San Gennaro e Napoli cfr. G. GRIECO, M. DEL PREITE, *Gennaro il santo di Napoli: una città e il suo patrono: diciassette secoli di devozione*, Velar, Bergamo, 1992; F. STRAZZULLO, *San Gennaro tra storia ed arte*, ECS, Napoli, 1992; ID. *Napoli e San Gennaro*, Fondazione Pasquale Corsicato, Napoli, 1997; C. VINCENZO, *San Gennaro: Un santo, un voto e una cappella*, Rolando, Napoli, 2005.

⁸ La permanenza del valore religioso degli edifici di culto caduti in disuso è riconosciuta dal Consiglio di Europa, Assemblea Parlamentare, Risoluzione n. 916 del 9 maggio 1989, *Resolution on redundant religious buildings*, per la quale «*When a religious building is no longer viable as such, efforts should be made to ensure a future use, whether religious or cultural, as far as possible compatible with the original intention of its construction*» ciò in ragione del loro essere testimonianza di «*ideals and principles which are the common heritage of member states*». A tal fine l'Assemblea raccomanda azioni concordate tra governi ed organizzazioni religiose. Per un primo esame cfr. P. CAVANA, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica StatoeChiese*, it, n.12/13, 30 marzo-6 aprile, aprile 2009; C. AZZIMONTI, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, n. 29, 2016, 59 ss.

⁹ Sottolinea V. PARLATO, *Tutela del patrimonio culturale di interesse religioso*, in *Temi di diritto ecclesiastico*, Urbino, 2006, 181, che la categoria di bene religioso non è necessariamente connessa alla dedizione al culto e neppure al soggetto cui appartiene nel presente, essa piuttosto «dovrà essere individuata, in base a valutazioni oggettive, da

Il collegamento tra religione e bene culturale sul piano ontologico è quindi articolato ed esteso. Tuttavia quando ci si sposta sul versante giuridico si scopre che la rilevanza della religiosità di un bene culturale non è così spiccata come ci si potrebbe attendere. Essa fatica tutt'oggi ad affermarsi malgrado le aperture evocate da alcune formule normative, come quella di "bene culturale di interesse religioso". Tale denominazione contenuta nell'Accordo con la Santa Sede del 1984 e nella legislazione unilaterale è infatti ingannevole: alla ampiezza e alla generalità che trasmette l'espressione letterale non corrisponde un *corpus* normativo articolato, organico, esaustivo e tantomeno speciale¹⁰. Il bene culturale di interesse religioso non è una categoria autonoma, e soggiace essenzialmente alla legislazione comune: alla competenza di Stato e Regioni che in via ordinaria provvedono e dispongono sulla sua tutela e valorizzazione, secondo le norme valide per ogni altro bene culturale. Basta scorrere l'attuale Codice Urbani per rilevare che la parola 'religione' non è mai utilizzata, mentre 'religioso, religiosi/religiose' compaiono solo sette volte. La scarsa attenzione data alla religiosità non emerge, ovviamente, solo da un dato statistico letterale ma trova conferma nel contenuto del *corpus* normativo e nel suo impianto.

In primo luogo la religiosità resta assente nella definizione degli oggetti di tutela: non compare nell'art.2 che definisce in via generale il 'Patrimonio culturale', come se la religione non fosse una componente della cultura. Non vale a sostenere il contrario il fatto che l'art.2 richiami

parte dell'autorità italiana, in relazione a concetti e riferimenti connessi al dato sociale e religioso, insiti nella società civile in un determinato momento storico».

¹⁰ La formula 'bene culturale di interesse religioso', compare per la prima volta nell'art.12 dell'Accordo di Revisione del Concordato del 1984 (vedi oltre nel testo), è poi ripresa dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali del 1999 (D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) art.19, ed oggi dal Cod. Urbani, art.9 (vedi oltre nel testo). Per un primo commento al T.U. del 1999 si veda, G. GIOVETTI, *Brevi considerazioni circa il nuovo statuto giuridico dei beni culturali d'interesse religioso*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1999, I, 990 ss., A. CHIZZONITI, *Il testo unico sui beni culturali e le novità di interesse ecclesiastico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, 445 ss., F. MARGOTTA BROGLIO, *Articolo 19. Beni culturali di interesse ecclesiastico*, in *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali*, a cura di M. CAMMELLI, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 81 ss.; A. ROCCELLA, *Il testo unico dei beni culturali: contesto, iter formativo, lineamenti, conferme, innovazioni*, in *Diritto pubblico*, 2000, 555 ss.; S. AMOROSINO, *I beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2003, 375 ss.; M. RENNA, *I beni culturali di interesse religioso nel nuovo ordinamento autonomista*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto on-line*, n. 2/2003; M. CAMMELLI, *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali: commento al Testo unico approvato con il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, Il Mulino, Bologna, 2000.

l'art. 10, che a sua volta nel descrivere il bene culturale vi comprende le cose che testimoniano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.¹¹ In primo luogo, se si fosse voluta dare evidenza alla religiosità del bene si sarebbe potuto richiamare anche l'art.9, che ad esso si riferisce in modo espresso, inoltre il riferimento al valore di testimonianza dell'identità e della storia dell'istituzione, che è soggetto ben diverso dalla comunità religiosa, comprime il significato più profondo della religiosità: quello che evoca l'adesione ad una fede, ad una visione di sé e del mondo proiettata verso l'ultraterreno; il religioso come antitesi del razionale, del secolare, di ciò che è laico.

Si coglie così nella lettera delle norme e nella tecnica normativa la tendenza, se non la volontà, di traslitterare la religiosità in chiave storico culturale e di confinarla, ancorandola ad una realtà associativa istituzionale oppure, come vedremo tra breve, proceduralizzando la sua tutela.

La seconda prova della scarsa rilevanza giuridica della religiosità del bene si ricava dalla lettura dell'art.9, l'unico che menziona il bene culturale di interesse religioso¹². La norma non definisce l'oggetto di cui si occupa, ma si limita a collegare ad esso delle procedure di tutela e valorizzazione concertate con l'autorità ecclesiastica/religiosa, in presenza di due presupposti: l'appartenenza del bene ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre Confessioni religiose e la ricorrenza di esigenze di culto. L'applicazione concertata delle norme del Codice dei beni culturali non è pertanto generale ma è legata a stringenti vincoli, per conseguenza i beni non appartenenti ad enti religiosi e i profili diversi dalle esigenze di culto non hanno rilevanza giuridica.

Non cambia il quadro di riferimento il fatto che il comma 2 dell'art. 9, richiami l'osservanza delle Intese concluse con la Chiesa cattolica (art.12

¹¹ Cfr. A.G. CHIZZONITI, *Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio: prime considerazioni di interesse ecclesiasticistico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2004, 2, 399 ss.

¹² Sul contenuto dell'art.9 del Cod. Urbani oltre alla bibliografia già citata, cfr.: F. MARGIOTTA BROGLIO, *Articolo 9. Beni culturali di interesse religioso*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di M. Cammelli, Il Mulino, Bologna, 2004, 96 ss.; M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI, *Art. 9. Beni culturali di interesse religioso*, in *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di A. M. Angiuli-V. Caputi Jambrenghi Giappichelli, Torino, 2005, 57 ss.; R. TAMIOZZO, *Beni culturali di interesse religioso (art. 9)*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di R. TAMIOZZO Giuffrè, Milano, 2005, 24 ss.; V. M. SESSA, *Art. 9. Beni culturali di interesse religioso*, in *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, a cura di G. Leone-A. L. Tarasco, Cedam, Padova, 2006, 78 ss.; N. GULLO, *Art. 9. Beni culturali di interesse religioso*, in *Codice dei beni culturali e del paesaggio*², a cura di M. A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2012, 84 ss.

Acc.), e con le confessioni a-cattoliche ex art.8 Cost. Anche in tal caso la lettera della norma apre spazi che nella realtà vanno incontro a notevoli difficoltà attuative.

Come vedremo le Intese con le confessioni acattoliche si limitano a proclamare un impegno alla cooperazione, che ad oggi non ha avuto seguito. Mentre quelle raggiunte con la Chiesa cattolica si soffermano soprattutto sulle procedure di concertazione. Vero è che la vigente Intesa del 2005 ha aperto prospettive di collaborazione più concrete, rispetto al passato, e tuttavia il disposto normativo è attento a non modificare gli equilibri e a non far assumere allo Stato ed alle Regioni impegni vincolanti, neppure in termini di apertura della trattativa. In ciò l'autorità amministrativa trova sponda nella Giurisprudenza che con costanza, attraverso i decenni e sotto la vigenza di diverse fonti, continua a ritenere che un provvedimento adottato in assenza di accordo perfezionato tra le parti resta valido ogni qualvolta non risulti pregiudicato il fine di culto, anche se la concertazione non fosse stata aperta¹³.

L'attuazione ricevuta dal comma 2 dell'art.9, conferma quindi la ritrosia dello Stato a discostarsi dalle sue prerogative sovrane.

In conclusione, l'interesse religioso del bene culturale evidenziato nella Rubrica dell'art.9 ed in apertura della disposizione, viene poi filtrato e concentrato così da ridursi sensibilmente.

Nel dettaglio normativo la lettera dell'art. 9 espone peraltro al rischio di ulteriori contrazioni del tutto illogiche. Il riferimento è al termine appartenenza utilizzato dal comma 1, ed al significato da attribuirgli. A quanti volessero far coincidere la appartenenza con la proprietà, va ricordato che vi sono molti beni religiosi che non sono proprietà di enti ecclesiastici pur avendo indubbia valenza religiosa e culturale. Vanno considerati in particolare i beni di proprietà pubblica: quelli del Fondo Edifici di Culto (FEC)¹⁴ che comprendono settecento chiese anche di notevole pregio,

¹³ Cfr. Tar Basilicata, Potenza, 29 aprile 2003, n. 376, in *Diritto ecclesiastico*, 2003, p. 289; Tar Trentino Alto Adige, Trento, 13 giugno 2005, n. 172, in *Regione.tar.it*; Corte dei Conti, Sicilia, sez. giur., 8 gennaio 2008, n. 63, in *Rivista della Corte dei Conti*, 2008, 1, p. 147 (s.m.); Tar Toscana, 17 aprile 1989, n. 146, in *Tar*, 1989, I, p. 2459, conforme a Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 1950, n. 73, in *Foro amministrativo*, 1950, I, p. 212 e ss. In argomento vedi N. GULLO, *Art. 9. Beni culturali*, cit., 14-120; G. CELESTE, *La funzione del notaio nella circolazione dei beni culturali. Atti del Convegno di Ferrara 21-22 Aprile 2012*, in *I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, n. 1/2013.

¹⁴ Il Fondo Edifici di Culto (Fec) raccoglie l'ingente patrimonio proveniente dagli enti religiosi disciolti dalla cosiddetta 'legislazione eversiva' della seconda metà del XIX secolo (con legge n. 3036 del 1866 veniva costituito il Fondo per il culto, poi sostituito dal FEC nel 1985). Esso è amministrato, secondo il disposto della legge 20 maggio 1985 n. 222,

quali, per dirne alcune, Santa Croce e Santa Maria Novella a Firenze; la chiesa di Santa Maria del Popolo e Santa Maria in Ara Coeli a Roma; Santa Chiara e San Gregorio Armeno a Napoli, e più in giù, a Palermo, la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, detta "La Martorana". Vi sono poi gli edifici di culto in proprietà di altri enti pubblici, non solo territoriali¹⁵. Sia i primi che i secondi sono in genere dati in concessione o in locazione ad enti ecclesiastici cattolici o di altre confessioni¹⁶. Tutti questi beni

dalla Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto, in sede centrale, e dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo a livello provinciale. Il Ministro dell'Interno ne è il legale rappresentante coadiuvato da un Consiglio di Amministrazione. La funzione del Fondo è assicurare la tutela, la valorizzazione, la conservazione e il restauro dei beni che ad esso fanno capo, attraverso le risorse a disposizione del Fondo stesso o mediante altri finanziamenti esterni; gli interventi sono realizzati in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali. Il patrimonio del Fondo è variegato: esso è composto dal complesso forestale di Tarvisio (Ud) e dalle aree forestali di Quarto Santa Chiara (Ch) e di Monreale e Giardinello (Pa); da un fondo librario antico, custodito nella biblioteca della Direzione centrale, con oltre quattrocento volumi editi dall'anno 1552 e soprattutto da chiese. Le chiese del FEC sono circa settecentocinquanta, distribuite sul territorio nazionale, tutte di grande interesse storico-artistico. In argomento cfr. G. DALLA TORRE, *Fondo per il culto*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XIV, Roma, 1988; *Ibid.*, *Fondo edifici di culto*, Agg. VII, Roma, 2000; M. F. SCANDURA, *Il Fondo Edifici di Culto*, in *L'edilizia di culto, Profili giuridici*, a cura di C. Minelli, Vita e Pensiero, Milano, 1995, 121 ss.; G. BATTISTA VARNIER, *Gioielli d'arte e segni di fede il patrimonio dei beni culturali del Fondo Edifici di Culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiastico*, 2005, 13, 369 ss.; AA.VV. *Il Fondo Edifici di Culto. Chiese monumentali: storia, immagini, prospettive*, a cura del Ministero dell'Interno - Direzione Generale degli Affari dei Culti, Elio de Rosa ed., Roma, 1997; F. FALCHI, *Il Fondo Edifici di Culto*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio: 1985-2005*, a cura di I. Bolgiani, Il Mulino, Bologna, 2007, 135 ss.

¹⁵ Numerose chiese di valore artistico compongono il patrimonio della Aziende Sanitarie Locali; le Asl dell'Emilia Romagna sono proprietarie ad esempio, della Chiesa di Santa Maria del Quartiere a Parma, della Chiesa di San Carlo a Ferrara, e del Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita, che ospita il Compianto sul Cristo Morto di Niccolò dell'Arca, a Bologna. Cfr. G. CAMPANINI-V. BORGONUOVO, *Guida al patrimonio dei beni culturali delle aziende sanitarie regione Emilia-Romagna*, Bononia University Press, Bologna, 2014.

¹⁶ Cfr. DPR 13 settembre 2005, n. 296 – Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato. In argomento per un primo esame cfr. F. BOTTI, *Edifici di culto e loro pertinenze, consumo del territorio e spending review*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, Statochiese.it*, n. 27/2014, settembre 2014, in particolare 35-56, con ampia bibliografia. Vedi anche C. MINELLI, *L'edilizia di culto*, cit.; J. I. ALONSO PÉREZ, *Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione* (Atti della giornata di Studio), Ravenna 10 dicembre 2005, Bononia University Press, Bologna, 2007. Si segnala inoltre il Convegno del 20 giugno 2016, presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, *L'amministrazione*

richiedono e meritano una tutela della funzione culturale al pari di quelli in proprietà dell'ente confessionale.

Da ultimo, e ad ulteriore conforto della distanza esistente tra la valenza religiosa di un bene nella realtà di fatto e la sua rilevanza giuridica, sta la totale assenza di riferimento al religioso nel settore dei beni paesaggistici. Si è detto che la definizione di paesaggio come «Parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni» (art.131), ed una attenta interpretazione del combinato disposto degli artt. 134 e 136, «potrebbe condurre alla individuazione di nuovi ambiti di interesse ecclesiasticistico specie tenendo conto delle lettere c) e d) del 1° comma dell'art.136 che catalogano tra i beni paesaggistici sia 'i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale' sia le 'bellezze panoramiche'»¹⁷. Sotto tali definizioni potrebbero rientrare a pieno titolo aree di interesse religioso, come ad esempio i luoghi della spiritualità francescana o altri eremi e complessi monastici, anche quando avessero perso nel tempo la loro destinazione religiosa. Si tratterebbe però, a nostro avviso, di una tutela filtrata e traslitterata in altri valori; essa nascerebbe infatti dal riconoscimento di un valore storico-estetico del luogo o dalla bellezza panoramica, piuttosto che dall'*imprinting* religioso.

2. Le ragioni storiche di una regolazione statale unilaterale

Il trattamento giuridico riservato al bene culturale di interesse religioso dalla odierna normativa non nasce dal nulla, ma è l'effetto di più fattori che hanno origini storiche nel XIX secolo e che nel tempo si sono consolidati e saldati con i mutamenti socio-culturali e dei principi giuridici costituzionali.

Il primo fattore, di natura generale, si riassume nella rigorosa volontà

dei beni degli enti ecclesiastici: tra carisma e servizio, ed in particolare gli interventi di MONS. A. DIPASQUALE - Ufficio Amministrativo Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, *Gestione dei beni ex conventuali del FEC: esperienze, problematiche e criticità*; di MONS. A. INTERGUGLIELMI - Ufficio Amministrativo - Vicariato di Roma, *La questione degli atti di concessione in proprietà delle chiese FEC: sviluppi giurisprudenziali situazione attuale*; della DOTT.SSA G.M.R. IURATO - Prefetto, Direttore Centrale Affari di Culto - Ministero dell'Interno, *Spunti di riflessione, Profili di criticità circa gli enti ecclesiastici*, in corso di pubblicazione.

¹⁷ Cfr. A.G. CHIZZONITI, *Il nuovo Codice*, cit., 406.

dello Stato di riservare a sé la competenza in materia di beni culturali, qualunque essi siano. Fin dalla prima regolazione organica della materia, la legge n.364 del 1909¹⁸, lo Stato concentra su di sé il compito di tutelare il patrimonio esistente e di promuoverne l'accrescimento, sia mediante l'esproprio di opere e di beni privati che con la ricerca archeologica sistematizzata¹⁹. Una competenza strettamente connessa alla funzione ed alla responsabilità educativa dello Stato: nella legislazione dei primi del novecento il patrimonio culturale diviene strumento di conoscenza e trasmissione della storia e dei valori italiani; non a caso, a capo dell'apparato amministrativo che si occupa dei beni artistici è posto il Ministero dell'Istruzione, che conserverà la competenza anche sotto il regime fascista.

Si somma al predetto motivo una volontà più specifica, quella di ridurre al minimo le interferenze delle organizzazioni religiose, e della Chiesa cattolica in particolare, sul patrimonio artistico. Un impegno che ha radici tardo-ottocentesche ma attraverso i tempi si è consolidato e rafforzato adeguandosi ai diversi principi ispiratori delle relazioni Stato/Chiesa.

Le normative sul patrimonio artistico di fine ottocento/primo novecento nascono in un clima di rapporti difficili con la Santa Sede e la Chiesa cattolica italiana e risentono dell'impianto liberalgiurisdizionalista di tali

¹⁸ Cfr. Legge 20 giugno 1909, n. 364, che fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti (cosiddetta legge Rosadi - Rava), ed il suo regolamento applicativo, il r.d. 30 gennaio 1913 n. 363. Si ricorda che nei primi quarant'anni dall'Unità di Italia non si mise mano ad una legislazione sul patrimonio culturale, anche in ossequio ai principi liberali che osteggiavano interventi su beni non demaniali. Salvo episodici provvedimenti d'urgenza rimasero vigenti, quando esistenti, le normative dei singoli Stati preunitari che avevano una natura essenzialmente cautelare, rivolta ad evitare la dispersione del patrimonio archeologico e artistico. La prima normativa nazionale in materia di protezione del patrimonio artistico è la legge, 12 giugno 1902, n. 185 (*legge Nasi*), istitutiva del 'Catalogo unico' dei monumenti e delle opere di interesse storico, artistico e archeologico di proprietà statale, promulgata dopo trent'anni dal suo primo progetto. Vera antesignana della disciplina moderna sarà però la predetta legge n. 364 del 1909. In argomento, per un primo esame cfr. S. TROILO, *La patria e la memoria. Tutela e patrimonio culturale nell'Italia unita*, Electa, Milano, 2005; E. FUSAR POLI, «*La causa della conservazione del bello*». *Modelli teorici e statuti giuridici per il patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento*, Giuffrè, Milano, 2006.

¹⁹ La legge stabilisce il principio dell'inalienabilità del patrimonio culturale dello Stato e degli enti pubblici e privati, ed istituisce la vigilanza sull'esportazione e sulla circolazione dei beni privati. Attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di sottoporre a vincoli opere di proprietà privata, e la facoltà di espropriare quelle private che si reputi necessario acquisire ai monumenti e musei pubblici. Infine, delinea l'organizzazione amministrativa, centrale e periferica, addetta alla conservazione e alla tutela dei beni culturali. Per un primo esame sulla legge cfr. R. BALZANI, *Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l'Italia giolittiana*, Il Mulino, Bologna, 2003.

relazioni²⁰. Per tali ragioni mentre nel definire il bene oggetto di tutela non compare mai l'aggettivo religioso, si è ben saldi nel tenere sottoposto all'autorità statale il bene culturale che appartiene ad enti ecclesiastici (art. 26 r.d. n.36, 1913). Una soggezione rafforzata da specifici vincoli di inalienabilità per le collezioni d'arte o per i singoli oggetti d'arte appartenenti a fabbricerie, confraternite ed enti ecclesiastici.

Accanto al timore di alienazione dei beni culturali religiosi, soprattutto all'estero, emerge chiaro e reiterato nella normativa un altro interesse, quello alla più ampia e libera fruibilità del bene, per cui l'art. 28 del Regio decreto stabilisce che «Nelle chiese, loro dipendenze ed altri edifici sacri le cose d'arte e d'antichità dovranno essere liberamente visibili a tutti in ore a ciò determinate». Eventuali limitazioni, rese necessarie dal particolare carattere di stabilimenti sacri, sono di esclusiva competenza dei Ministeri dell'istruzione, degli Interni, e di quello di Grazia e giustizia e dei culti. Non si prevede alcuna partecipazione delle autorità ecclesiastiche.

Competenza dello Stato e fruibilità del bene orientano anche la normativa pattizia del 1929. I Patti del Laterano, rispetto ai beni culturali, operano su due fronti.

Da una parte, con il Trattato, essi sottraggono un certo numero di beni al controllo dello Stato. Si tratta di quanto, mobile ed immobile, è ricompreso nel territorio del neo istituito Stato Città del Vaticano che passa in proprietà della Santa Sede uscendo dalla competenza italiana. Ci si preoccupa però di garantire la fruibilità di detti beni e così, per l'art. 18 del Trattato, i tesori d'arte e di scienza ceduti «rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l'accesso del pubblico».

Si aggiungono a quelli sul suolo vaticano gli immobili extraterritoriali (tra cui rientrano come noto, le Basiliche Patriarcali: San Giovanni in Laterano; Santa Maria Maggiore; San Paolo fuori le mura) e quanto in essi contenuto²¹. L'art.16 del Trattato riconosce alla Santa Sede la facoltà di dare a tali immobili l'assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane; pertanto la legge italiana non può stabilire alcun vincolo o delimitazione neppure in materia di beni culturali. Per la stessa norma, del resto, le autorità italiane «possono all'uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili

²⁰ Sulle specificità dei rapporti tra la Chiesa cattolica ed il neonato Stato italiano si veda C. CARDIA, *Risorgimento e religione*, Giappichelli, Torino, 2011.

²¹ L'elenco degli immobili extraterritoriali può leggersi in www.vatican.va, oltre a quelli indicati dal T.L. esso comprende gli immobili aggiunti con successivi accordi.

tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica»²².

Su l'altro versante dei Patti, quello del Concordato, lo Stato fascista, connotato da un giurisdizionalismo confessionista, non cede invece di un millimetro la competenza in materia di beni culturali, già individuata dalla legislazione liberale.

Non a caso, per espressa volontà di Mussolini, tutti gli altri beni mobili e immobili appartenenti alla Chiesa cattolica, ricadenti sul territorio italiano, non entrarono nella normativa bilaterale concordataria. Nelle prime bozze del Concordato la materia era stata in verità inserita ma nella seduta del 20 gennaio 1929, Mussolini e Rocco chiesero espressamente che il patrimonio storico artistico fosse tenuto fuori dal Concordato. Le norme relative furono così stralciate, salvo il riferimento alle catacombe che l'art.33 (oggi 12 dell'Accordo) pone nella disponibilità della Santa

²² La disciplina applicabile agli immobili extraterritoriali e ai beni culturali ivi contenuti è costituita dalle norme vaticane: la Legge sulla tutela dei beni culturali, 25 luglio 2001, n. 355, ed il Regolamento esecutivo adottato con Decreto del Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo SCV, 26 luglio 2001. Oggetto della Regolazione sono «le cose, mobili e immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, di spettanza della Santa Sede, dello Stato della Città del Vaticano, degli Organismi, delle Amministrazioni, degli Enti e degli Istituti aventi sede nello Stato e negli immobili di cui agli artt. 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 e successive». Beni sottoposti alla competenza e vigilanza del Governatorato e della Commissione Permanente di Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa Sede. Al Governatorato in particolare spettano: tutela, conservazione, restauro e valorizzazione dei monumenti e delle varie raccolte e collezioni di proprietà della Santa Sede, gestiti dallo Stato Vaticano. Per un primo esame cfr. L. CASINI, *La tutela dei beni culturali in Vaticano, commento alla legge Stato Città del Vaticano 25 luglio 2001*, in *Giornale di diritto amministrativo*, CCCLV, 2002, n. 4, 434 ss.; S. COLAIOTTO, *Le immunità reali degli immobili della Santa Sede in Italia*, in *Archivio penale*, 2012, n. 2, 651 ss.; E. CAMASSA, *I beni culturali*, cit., 59 ss. La normativa vaticana è integrata da quella canonica, per un primo esame cfr. G. FELICIANI, *I beni culturali nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti*, a cura di W. Schulz-G. Feliciani, Roma 1986, 249 ss.; ID., *La nozione di bene culturale nell'ordinamento canonico*, in *Iustitia in caritate. Miscellanea in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J. J. Conn, L. Sabbarese, Urbaniana university press, Città del Vaticano, 2005, 445 ss.; ID., *Le pietre, il ponte e l'arco. Scritti scelti, Vita e Pensiero*, Milano, 2012, in particolare 229 ss; 295 ss.; C. AZZIMONTI, *I beni culturali ecclesiali nell'ordinamento canonico e in quello concordatario italiano*, EDB, Bologna, 2001; R. ASTORRI, *La tutela nelle leggi canoniche*, in *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia, La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, a cura di M. Madonna, Marcianum Press, Venezia, 2007, 93 ss.; A.G. CHIZZONITI, *Enti ecclesiastici e beni culturali*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione Cei in materia amministrativa*, a cura di J. I. Arrieta, Marcianum Press, Venezia 2007, 299 ss.; J. P. SCHOUPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano, 2008, in particolare 49 ss.

Sede che ne assume gli oneri di custodia, manutenzione e conservazione. Entro tali limiti esse restano però soggette alle leggi statali.

Del resto, contro ogni tentativo della dottrina²³ di sottrarre i beni culturali della Chiesa cattolica alla competenza dello Stato per altre vie – come avvalersi dell'art.30 Conc. che escludeva ogni intervento dello Stato italiano nella gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti ad istituti ecclesiastici o ad associazione religiose - si levò il Governo fascista. A tal fine ad esempio, nel 1931, con circolare del Ministro di Giustizia²⁴, si ribadiva che il Concordato non aveva modificato le norme relative al patrimonio storico artistico: restavano quindi in vigore la legge n. 364 del 1909, ed il suo regolamento attuativo.

La competenza statale fu del resto ribadita nella legislazione unilaterale fascista: la legge n.1089 del 1939, la quale, tuttavia, introduce per la prima volta un principio di concertazione, con una formula molto vicina a quella dell'attuale Cod. Urbani, per l'art. 8 «quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, e per quanto riguarda le esigenze del culto il Ministro per l'educazione nazionale procederà d'accordo con l'autorità ecclesiastica»²⁵.

La Costituzione del 1948, e l'evoluzione della legislazione in tema di beni culturali, sia unilaterale che pattizia, non toccano le linee di base tracciate, neanche quando introducono importanti correttivi al confessionismo imperante nel fascismo²⁶.

²³ Cfr. G. MARIANI, *La legislazione ecclesiastica in materia di arte sacra*, Libreria F. Ferrari, Roma, 1945, *passim*; M. GRISOLIA, *La tutela delle cose d'arte*, Soc. Ed. Il Foro it., Roma, 1952; L. MAFFEO, *Natura e limiti della ingerenza statale nella gestione del patrimonio storico e artistico della chiesa*, in *Diritto ecclesiastico*, 1959, I, 95; L. M. DE BERNARDIS, *Circa il reato di alienazione da parte di enti ecclesiastici senza previa autorizzazione del Ministro della Pubblica Istruzione*, in *Temi Genovesi*, 1963, 299.

²⁴ Cfr. Circolare Ministeriale 31 marzo 1931, n.24773-XXX-19, in *Foro italiano*, 1931, II, c.330.

²⁵ Per un primo commento vedi G. MARIANI, *La legislazione ecclesiastica*, cit., 221, il quale richiama l'attenzione sui presupposti soggettivi e sulla stretta funzionalità al culto, per cui la norma obbligava a «consultare l'autorità ecclesiastica solo per quelle cose artistiche che servano, ed in quanto servano al culto».

²⁶ Sulla evoluzione normativa post Costituzione cfr. P. BELLINI, *Sulla tutela governativa del patrimonio artistico ecclesiastico in Italia*, in *Diritto ecclesiastico*, 1966, I, 313 ss.; P.A. D'AVACK, *Patrimonio culturale ecclesiastico*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, 420 ss.; AA.VV. *Beni culturali e interessi religiosi: atti del Convegno di studi: Napoli, 26/28 novembre 1981*, Jovene, Napoli, 1983; A. TALAMANCA, *I beni culturali ecclesiastici tra legislazione statale e normativa bilaterale*, in *Diritto ecclesiastico*, 1985, I, 3 ss.; A. VITALE, voce *Beni culturali nel diritto ecclesiastico*, in *Digesto Discipline Pubblicistiche*, Torino, II, 1987, 228 ss.; T. MAURO, *Beni patrimoniali ecclesiastici nel diritto ecclesiastico*, in *Digesto Discipline*

Si assiste infatti all'apertura al pluralismo religioso, per cui il dettato letterale, nel TU del 1999 e nell'attuale Cod. Urbani, si affranca dal riferimento all'ente ecclesiastico che richiama più direttamente quello cattolico, e include enti ed istituzioni delle confessioni religiose.

Con l'Accordo dell'84 e poi col TU del 1999, e di nuovo col Cod. Urbani compare inoltre la dizione 'bene culturale di interesse religioso' segno di una maturità espressiva delle norme che accompagna l'ampio riconoscimento costituzionale di una utilità sociale della religione e della religiosità, tutelate e promosse su più fronti. Al nuovo *nomen iuris* non corrisponderà però, come già visto, una minore genericità sostanziale e neppure una maggiore rilevanza giuridica del bene religioso.

Lo Stato tende a conservare una competenza esclusiva che trova nuova linfa nel principio di laicità, inteso come stretta separazione tra ordine dello Stato e ordine della Chiesa e delle Organizzazioni religiose. Principio a volte esasperato, anche a causa del peso che in Italia ha il patrimonio cattolico, ragion per cui il bene culturale di interesse religioso ha sofferto e soffre a tutt'oggi di una memoria del conflitto Stato/Chiesa. Ogni concessione alla rilevanza del bene può apparire come un favore o un regalo alla Chiesa cattolica, e così trasformarsi in motivo di scontro; come per altre materie questo inquina il confronto e lo conduce non di rado su crinali in

Pubblicistiche, II, Torino, 1987, 255 ss.; ID. *Beni culturali*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, V, Roma, 1988; G. DALLA TORRE, *I beni culturali ecclesiastici. Appunti per una riflessione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993, I, 109 ss.; G. FELICIANI, *Beni culturali di interesse religioso*, Il Mulino, Bologna, 1995; F. PETRONCELLI HÜBLER, *I beni culturali religiosi: quali prospettive di tutela*, Jovene, Napoli, 1996; P. CAVANA, *Beni culturali, II) diritto ecclesiastico*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, V, Roma, 2001; S. AMOROSINO, *I beni culturali d'interesse religioso nell'ordinamento amministrativo italiano*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2003, 375 ss.; A. ROCCELLA, *I beni culturali ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2004, 199 ss.; M. VISMARA MISSIROLI, *I beni culturali di interesse religioso dall'Accordo del 1984 al "Codice Urbani"*, in *Iustitia*, 2004, 310 ss.; G. PASTORI, *I beni culturali di interesse religioso: le disposizioni pattizie e la normazione più recente*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, 191 ss.; M. MADONNA, *Patrimonio culturale*, cit., *passim*; R. BOTTA, *Beni culturali di interesse religioso*, in *Il diritto, enciclopedia giuridica de Il Sole 24 ore*, II, Milano, 2007, 493 ss.; A. G. CHIZZONITI, *Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso*, Reprint Nuova Serie n. 7, Tricase, Libellula edizioni, 2008; ID., *I beni culturali di interesse religioso: la collaborazione tra istituti pubblici ed ecclesiastici nell'attività di valorizzazione*, in *Cultura e istituzioni, la valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici*, a cura di L. Degressi, Giuffrè, Milano, 2008, 78 ss.; ID., *La tutela dei beni culturali di interesse religioso nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Derecho y Religión*, 2010, V, 171 ss.; N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali di interesse religioso tra Costituzione e convenzioni con le confessioni religiose*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica. Statochiese.it*, n. 21/2012, 2 ss.; E. CAMASSA, *I beni culturali*, cit., 60 ss.

bilico tra opposti estremismi.

In tale clima, nella revisione del Concordato lateranense, si è sviluppato il dibattito sui beni culturali religiosi che ha condotto ad esiti ben diversi da quelli inizialmente prospettati²⁷.

In una prima fase infatti, era stata prevista una regolazione dei beni culturali che colmasse il vuoto del Concordato del '29, e a tal fine si parlò della istituzione di una Commissione paritetica italo-vaticana che avrebbe dovuto procedere alla formulazione di norme di salvaguardia del patrimonio artistico italiano avente carattere sacro, da sottoporre alle due Parti. Subito però si alzarono voci contrarie per diverse ragioni. In particolare si sosteneva che in tal modo si sarebbe cagionata una perdita di sovranità dello Stato, con violazione dell'art.9 Cost., che riserva ad esso la competenza in materia di tutela del patrimonio culturale. In effetti, così come formulata, la norma avrebbe imposto una normazione pattizia e così l'impossibilità di regolare la materia per via unilaterale; ciò con ulteriore grave rischio di paralisi normativa in attesa delle norme concordate²⁸. Si paventava inoltre la creazione di una nuova *rex mixta* che avrebbe potuto comportare in materia, la tutela rinforzata conferita ai Patti dall'art.7Cost²⁹. Per dette ragioni si preferì abbandonare la Commissione paritetica ed anche il proposito di una regolazione pattizia organica della materia. Fu invece inserito nell'Accordo l'art.12, il quale, dopo avere ribadito la distinzione di ordine tra Santa Sede e Repubblica Italiana, prevede un timido impegno alla cooperazione tra Stato/Chiesa «al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso».

²⁷ Sui lavori di revisione del Concordato, oltre alla bibliografia già citata cfr. S. FERRARI, *Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede*, Il Mulino, Bologna, 1985, *ivi*, in particolare, il contributo di F. MARGIOTTA BROGLIO, *Il negoziato per la riforma del Concordato tra Governo e Parlamento*, 6 ss.; L. SCALERA, *Beni culturali e "nuovo Concordato"*, Milano, Giuffrè, 1990; S. LARICCIA, *Tutela dei beni culturali ecclesiastici e nuovi principi in tema di procedimento amministrativo*, in *I quaderni di Italia nostra*, n. 25, 1993, 24 ss.; AA. VV. *La tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli enti ecclesiastici. L'art. 12 del nuovo Concordato oltre la prima "bozza" di intesa attuativa*, in *Quaderni di Italia nostra*, 1993, n. 25, 87 ss.; R. COPPOLA, *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 2007.

²⁸ Così C. CARDIA, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa Cattolica*, in *Beni culturali*, a cura di G. Feliciani, cit., 55 ss.

²⁹ Vedi in particolare i contributi di P. BELLINI, *Come nasce una "res mixta": la tutela del patrimonio artistico nella bozza di nuovo Concordato*, il Mulino, Bologna, 1978; ID., *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo Concordato*, in *Diritto ecclesiastico*, n. 1, 1984, 265 ss.; ID., *Il patrimonio ecclesiastico italiano fra concordato e intesa d'attuazione*, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, 144, n. 11, 486 ss.

Impegno timido, perché la cooperazione non è vincolante sotto nessun profilo, men che mai ai fini della regolazione dei beni di interesse religioso da parte dello Stato³⁰, tanto che l'assenza dell'Intesa non ha impedito l'applicazione delle norme unilaterali in sua attesa. Attesa durata oltre un decennio. L'eco dei dibattiti revisori, infatti, si trasferì in sede di applicazione dell'art.12, creando reali ostacoli alla formulazione di una Intesa³¹. L'elaborazione delle norme concertate, avviata con la costituzione di una Commissione Paritetica già nel 1987, sarà infatti sospesa e riprenderà solo nel 1994 per condurre due anni dopo alla prima Intesa, attuata con il DPR n. 571 del 26 settembre 1996.

3. *La collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica: le Intese nazionali*

Il concordare «opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche» (art.12 Acc.) si colloca nel più ampio impegno per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, assunto dallo Stato e dalla Chiesa cattolica nell'art.1 dell'Accordo, nel rispetto dei reciproci ordini. Un impegno cui consegue, come già accennato, una facoltatività della Intesa, che a differenza di altre pattuizioni subconcordatarie non è condizionante per l'applicazione della normativa unilaterale; la lettera dell'art.12 Acc. rafforza del resto il carattere opzionale, laddove richiama criteri di

³⁰ Cfr. A. TALAMANCA, *I beni culturali*, cit., 35; G. PASTORI, *L'art. 12 del nuovo Concordato: interpretazione e prospettive di attuazione*, in *Jus*, 1989, 77 ss., 84; ID., *L'art. 12 dell'Accordo 12 febbraio 1984*, in *Beni culturali* cit., 29-40, in particolare 84; C. CARDIA, *Tutela*, cit., 64-65.

³¹ Tornava in particolare il timore della creazione di una nuova *res mixta*, cfr. C. CARDIA, *Lo spirito della nuova intesa*, *Oliv*, *idem* sotto il titolo *Lo spirito dell'accordo*, in *Patrimonio culturale*, cit. 29 ss., il quale ricorda la bocciatura della Intesa del 1991, tacciata in particolare di andare oltre la lettera dell'Accordo e di creare una nuova *res mixta*; a ciò conseguì l'impianto minimalista, solo procedurale, della Intesa del 1996. Sulle critiche alla Intesa del 1991, vedi anche S. LARICCIA, *Tutela del patrimonio*, cit., *passim*; A. ROCCELLA, *I beni culturali ecclesiastici*, cit., *passim*; G. PASTORI, *I beni culturali di interesse religioso*, cit., *passim*. La questione della *res mixta* va per contro ridimensionata poiché l'art.12 dell'Accordo del 1984, al pari delle altre norme del Patto, non può entrare in conflitto con principi costituzionali; pertanto anche laddove si volesse qualificare la materia dei beni culturali come nuova *res mixta*, l'art.12 andrebbe interpretato in modo da non contrastare con gli artt. 9 e 117 Cost., che assegnano allo Stato la competenza sulla legislazione dei beni culturali. Vedi in tal senso N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali*, cit., 3.

opportunità e finalità di armonizzazione normativa, e la agevolazione e promozione di alcune condotte già normate unilateralmente³².

La discrezionalità circa la collaborazione spettante ad entrambe le Parti ed il fatto che le norme concordate restano comunque subordinate alla legge italiana, non implica tuttavia una inutilità delle Intese né impone alle parti di limitarsi a regolamentare qualche profilo secondario o solo procedurale, delle azioni di tutela e di valorizzazione dettate altrove.

Il contenuto essenzialmente procedimentale delle Intese raggiunte, sia nel 1996 che nel 2005³³, è pertanto la conseguenza di una precisa volontà delle parti che rientra nel quadro delineato di una conservazione della competenza prioritaria dello Stato sui beni culturali. Per tali ragioni, l'Intesa del 1996 è stata accolta con diffusa delusione, poiché in dieci anni di trattative ci si è limitati a definire gli organi di parte competenti alla concertazione, e a prevedere come modalità di scambio di informazioni delle sedi informali: riunioni cui l'autorità ecclesiastica partecipa 'su invito' delle competenti autorità statali³⁴.

³² Cfr. C. CARDIA, *Tutela*, cit., 60-64.

³³ Si ricorda che accanto alle due Intese generali del 1996 e del 2005 cui si è data esecuzione con il DPR, 4 febbraio 2005, n. 78, è stata sottoscritta l'*Intesa relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni*, eseguita con il DPR, 16 maggio 2000, n. 189. Intesa prevista dall'art.12 c.3 dell'Acc. del 1984. In argomento cfr. G. DAMMANCO, *Archivi ecclesiastici e legislazione concordataria dopo il nuovo accordo tra Stato e Chiesa*, (Atti del Seminario di studio), Bari, 23-24 marzo 1988, Le Monnier, Firenze 1989; S. BORDONALI, *Normativa nazionale e regionale in materia di biblioteche. Verso intese Chiesa-Stato*, in *Diritto ecclesiastico*, 1995, I, 614 ss.; A. M. BUZZI, *L'Intesa fra il ministro per i beni e le attività culturali e la conferenza episcopale italiana*, in *Beni e attività culturali*, 2001, 1, 115 ss.; G. ARONE DI VALENTINO, *Nuovi orientamenti in tema di valorizzazione e tutela delle biblioteche ecclesiastiche*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2002, I, 597 ss.; G. SENIN ARTINA, *Brevi annotazioni a proposito dell'Intesa sugli archivi di interesse storico e sulle biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, 495 ss.; A.G. CHIZZONITI, *Le carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia*, Il Mulino, Bologna, 2004, *passim*; G. BONI, *Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiasticisti*, Torino, Giappichelli, 2005, *passim*; A. CROSETTI, *I beni archivistici e librari d'interesse religioso*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto on-line*, 2010, Fasc. 3; G. GHEZZI, *Archivistica Ecclesiastica: Problemi, Strumenti, Legislazione*, E-book, EDUCatt, 2014.

³⁴ Nel corso delle riunioni le autorità ecclesiastiche sono informate sugli interventi che si intende intraprendere sui beni culturali di interesse religioso e si acquisiscono le loro eventuali proposte e valutazioni. Per un esame dell'Intesa del 1996, oltre alla bibliografia già citata cfr. C. REDAELLI, *L'Intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della CEI circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici. Profili canonistici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 11, 1998, 213-240; G. FELICIANI, *I beni culturali ecclesiastici. Dall'Accordo di revisione del Concordato Lateranense alla recente Intesa*, in *Vita e Pensiero*, 1997, n.7-8, 497

L'Intesa del 2005 (DPR n. 78 del 2005), nata dalla necessità di adeguare la prima alla Riforma costituzionale del Titolo V, ed alla nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni³⁵ non ha stravolto l'impianto del passato; in particolare sul piano procedurale essa non prevede le auspicate stabili Commissioni di consultazione, ma conserva le riunioni su invito, quali sedi ordinarie di scambio di informazioni e valutazioni. Continua poi a non essere sanzionata la mancata convocazione delle autorità ecclesiastiche o l'assenza di informativa³⁶.

L'intesa vigente apre tuttavia degli spazi per una collaborazione più ampia e fattiva, anche grazie ad una «accresciuta sensibilità culturale, istituzionale e normativa all'interno delle strutture ecclesiastiche e in specie della Conferenza Episcopale Italiana», che ha consentito di superare «antichi pregiudizi avvalorando il metodo della collaborazione tra istituzioni ugualmente impegnate nella ricerca di soluzioni atte a contemperare gli interessi di parte, a vantaggio del bene comune e della promozione integrale della persona»³⁷.

Un più maturo approccio alla collaborazione emerge, nel merito,

ss.; A. ROCCELLA, *I beni culturali di interesse religioso della Chiesa cattolica*, in *Studi in onore di Umberto Potošchnig*, II, Giuffrè, Milano, 2001, 1093 ss.

³⁵ Per un primo esame, oltre ai Commentari citati, cfr. D. NARDELLA, *I beni e le attività culturali tra Stato e Regioni e la riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Diritto pubblico*, 2002, 671 ss.; C. BARBATI, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del Titolo V: la separazione delle funzioni*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2003, 147 ss.; F. PETRANGELI, *Il riparto di funzioni legislative fra Stato e Regioni in materia di beni culturali*, in *La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata*, a cura di P. Bilancia, Franco Angeli, Roma, 2006, 27 ss.. Ivi anche M. OROFINO, *L'attuazione dell'art. 118 Cost. nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con specifico riferimento alle funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali*, 50 ss. Vedi anche nel presente testo il contributo di F. RIMOLI, *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*.

³⁶ Per un commento alla Intesa del 2005, oltre alla bibliografia già citata, cfr. A.G. CHIZZONITI, *L'intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità e innovazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, 2, 387 ss.; A. ROCCELLA, *La nuova Intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto on-line*, 2006, Fasc.1.

³⁷ Cfr S. E. MONS. GIUSEPPE BETORI, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, *Lo spirito della nuova intesa*, in *Oliv*, novembre 2005, p. 4; *idem* sotto il titolo, *Lo spirito dell'accordo*, in *Patrimonio culturale*, cit., 23 ss. Per Mons Betori segno del nuovo approccio della Chiesa sono in particolare «gli orientamenti, contenuti nel documento I beni culturali della Chiesa in Italia, pubblicato il 9 dicembre 1992, nonché l'istituzione, avvenuta dieci anni or sono all'interno della Segreteria generale, di un apposito Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici».

laddove nel regolare alcuni interventi, come le modalità di prestito del bene per le mostre o le procedure in caso di calamità, si entra nel dettaglio dei reciproci impegni assunti dalle Parti. Altrove poi l'Intesa accresce il livello della valorizzazione, come quando formalizza l'impegno a non spostare il bene dalla sua originaria o attuale collocazione. Si tratta non di rado, di aperture nascoste tra le pieghe delle norme e non sempre valorizzate nei Commentari al Codice, che raccolgono la potenzialità più alta e nobile dell'art.12 dell'Acc., vale a dire la capacità di promuovere una regolazione bilaterale su aspetti della tutela e della valorizzazione che nessuna delle due parti potrebbe adottare unilateralmente³⁸.

Si segnala in tal senso l'importanza dell'impegno reciproco alla collaborazione nella inventariazione e catalogazione dei beni (art.2 c. 3), ed ancora nella predisposizione di misure di sicurezze (art.2 c.6).

L'effettiva consistenza del patrimonio ecclesiastico avente una rilevanza culturale, ancora nel 2005 non era nota, né sarebbe stato possibile imporre *ex lege* alla Chiesa cattolica un censimento. Vero è che già prima del 2005, la CEI aveva avviato alcuni censimenti³⁹, ma è altrettanto vero che l'Intesa ha dato impulso ulteriore a tale impegno; non a caso, tal fine, l'Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici (UNBCE)⁴⁰, organo

³⁸ Sulle potenzialità e i contenuti della collaborazione di cui all'art.12 dell'Acc., cfr. C. CARDIA, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso tra Stato e Chiesa Cattolica*, in *Beni culturali*, cit., 55 ss. 64-65.

³⁹ L'inventario dei beni culturali è richiesto anche dal codice di diritto canonico (can. 1283,2°). In più occasioni la CEI ha però richiamato la necessità di procedere ad un inventario che non si limiti ad una elencazione amministrativo/contabile dei beni: nelle *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa*, Approvate dalla X Assemblea Generale dei Vescovi nel 1973, (pubblicate ed entrate in vigore il 14 giugno 1974 - Notiziario C.E. I. 6/1974, pp. 107-117), si affermava che «Per l'efficace tutela dei beni dell'Arte sacra attualmente non basta la semplice ricognizione di essi e del relativo gravame di responsabilità nei confronti della legge, ma urge la conoscenza globale del patrimonio artistico sotto l'aspetto storico, tecnico e conservativo. Pertanto, sorge la necessità dell'inventario e catalogo (5)» e si davano disposizioni organizzative. Ancora, nel Documento *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, la CEI torna sul punto insistendo per l'inventario e la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici. Su tali basi a partire dal 1996, la Conferenza, attraverso l'Ufficio Nazionale Beni Culturali Ecclesiastici (UNBCE) ha promosso e coordinato l'inventario ecclesiastico dei beni artistici e storici delle Diocesi; il censimento informatizzato delle chiese nelle diocesi, avviato nel 2003; da ultimo il riordino e inventario dei beni archivistici e librari (dal 2004). Si tratta di progetti finanziati in parte dai proventi derivanti dall'otto per mille IRPEF.

⁴⁰ Gli organi CEI preposti alla gestione del patrimonio culturale sono: l'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici (UNBCE), che si avvale a livello locale delle Consulte

della CEI preposto insieme ad altri alla gestione del patrimonio culturale ecclesiastico, ha accresciuto le risorse per finanziare l'attività di inventario e catalogazione⁴¹. Esso inoltre continua a promuovere l'estensione e l'aggiornamento dei censimenti già avviati, che si avvalgono sempre di più di supporti informatici e della rete web. Esistono così banche dati sempre più dettagliate, accessibili a tutti come il sito web www.chiesacattolica.it, che raccoglie e rende visibile il lavoro di censimento del patrimonio storico, artistico, architettonico, archivistico e librario compiuto dalla CEI, dalle diocesi italiane e dagli istituti culturali ecclesiastici. Esso offre documentazione fotografica e persino visite multimediali così da sommare alle funzioni di tutela del censimento, la valorizzazione del patrimonio censito⁴².

Solo per inciso ricordo che non tutti i beni ritenuti culturali dalla Chiesa sono tali per lo Stato, per rientrare in questa ultima categoria occorre la verifica e la dichiarazione di interesse culturale del bene, procedura oggi gestita telematicamente; ciò consente indirettamente un aggiornamento continuo del censimento⁴³.

La predisposizione di misure di sicurezza apre invece nuovi spazi di collaborazione laddove si lega non solo al rischio di azione criminose (i

Regionali per i beni ecclesiastici e sul quello nazionale della Consulta Nazionale per i beni culturali ecclesiastici. Ancora, collegato all'UNBCE sono il comitato di Valutazione per le richieste di finanziamento dell'OPM ed infine gli Uffici di Arte Sacra e beni culturali delle Diocesi.

⁴¹ Nel 2015 la CEI ha stanziato: a) per la realizzazione dell'inventario informatizzato dei beni artistici e storici: € 1.291,00 per ogni ente; per l'acquisto di apparecchiature informatiche: € 7.747,00 per ogni diocesi; b) per la realizzazione del censimento informatizzato degli edifici di culto: per ogni edificio censito € 80,00. I progetti di nuovo censimento o di aggiornamento approvati entro e non oltre il 30 novembre 2015 e conclusi con la validazione, perentoriamente entro il 31 dicembre 2018, riceveranno un bonus di € 40,00 (cfr. Tabella dei contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici 2015 approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 20.05.2015, in *Chiesacattolica.it*).

⁴² Anche nel caso degli archivi e delle biblioteche l'opera di censimento ha portato ad una informatizzazione e da ultimo, ad un collegamento con l'Opac di molte biblioteche

⁴³ La procedura è regolata dagli artt. 12 e ss. del Cod. Urbani; dal D.M. 25 gennaio 2005, recante «Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42»; dall'Accordo tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e l'ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, Relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la Richiesta di verifica dell'interesse culturale dei beni immobili, 8 marzo 2005, e da eventuali Accordi Regionali. Le disposizioni attuative prevedono in particolare delle modalità telematiche che consentono contemporaneamente la costituzione di database.

furti in particolare), ma al degrado e all'abbandono in cui può versare il bene. Degrado ed abbandono in costante agguato ed in crescita, considerata la secolarizzazione della società ed il calo delle vocazioni soprattutto dei religiosi, che solleva il problema della conservazione di complessi conventuali più o meno grandi.

Per far fronte a tali pericoli il Ministero e la CEI assumono un impegno, anche finanziario, per predisporre misure di prevenzione⁴⁴. Ciò costituisce un importante avanzamento della volontà di concertazione e conseguente valorizzazione del bene, considerato che gli Orientamenti della CEI del 1992⁴⁵ risolvevano il problema prevedendo l'apertura al pubblico solo per le Chiese custodite, e disponendo il trasferimento dei beni più piccoli, a maggior rischio di furto, nelle case canoniche. Scelte comprensibili, ma entrambe contrarie alla fruibilità del bene.

Più di recente poi, l'urgenza di garantire la sicurezza dei beni ecclesiastici ha condotto la CEI a richiedere al Ministero dei beni culturali la redazione di Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici, Linee che sono state predisposte dal Comando dei Carabinieri del nucleo di Tutela Patrimonio Culturale, d'intesa con l'Ufficio Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici della CEI. Nella Prefazione alla Guida, il Card. Bagnasco sottolinea che «l'aver elevato, di fatto ... il livello del confronto e del dialogo fra istituzione pubblica ed ecclesiastica ha dato avvio a tutta una serie di operazioni, che sul territorio vedono il coinvolgimento fattivo di un numero straordinario di professionisti e operatori del settore. Di conseguenza sono nate innumerevoli azioni a favore della conoscenza, tutela, sicurezza e valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico». Cosicché a diciotto anni di distanza dall'avvio della inventariazione informatizzata, alla quale, sottolinea il Presidente CEI, aderirono solo poche coraggiose diocesi, oggi quasi tutte vi partecipano, con quasi quattro milioni di beni censiti. Ogni anno poi cresce il numero delle Chiese che si dota di moderni

⁴⁴ Cfr. art.2, c.6 «La sicurezza dei beni culturali di cui al comma 1 riveste primaria importanza. A tal fine, il Ministero e la C.E.I. assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono». Si osservi come l'impegno è attentamente conservato nei limiti delle rispettive competenze e delle disponibilità finanziarie, a rimarcare che lo Stato, in particolare, non vuole sgravare la Chiesa dalle sue responsabilità di proprietaria, né assumere obblighi strettamente vincolanti

⁴⁵ Cfr. *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, N. 9, 9 dicembre 1992; per un primo esame del Documento vedi G. FELICIANI, *Normativa della Conferenza episcopale italiana e beni culturali di interesse religioso*, in *Beni culturali*, cit., 129-145.

impianti di sicurezza⁴⁶.

Resta così comprovata la capacità della Intesa del 2005, di farsi apripista di un spirito di collaborazione più maturo da entrambe le Parti, le quali sperimentano canali e istanze di concertazione ampi e di diverso livello, anche in attuazione delle finalità iscritte nell'Intesa: ricercare nella condivisa collaborazione, le migliori soluzioni che soddisfino le esigenze in materia di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. In tal senso le predette Linee guida richiamano ad una collaborazione che coinvolge oltre all'autorità ecclesiale l'intera comunità religiosa, si veda ad esempio il ricorso al volontariato, che si definisce auspicabile e si programma: suggerendo di raccogliere le disponibilità di un volontariato che giornalmente operi delle ispezioni negli accessi isolati. Va in tale direzione anche l'invito a rendere i fedeli più consapevoli del valore del patrimonio delle proprie chiese, perché si sentano maggiormente partecipi e responsabili della loro custodia.

Emerge così nella realtà quotidiana la crescente condivisione degli intenti di tutela e conservazione, basata sulla stima e l'affidamento nella professionalità e capacità delle rispettive competenze⁴⁷; insomma lavorando insieme sul terreno, sembra essere cresciuta una fiducia reciproca che consente di uscire dalla fredda proceduralizzazione, e dal formalismo giuridico, a tratti ancora timoroso, che permane invece in alcuni passaggi letterali della Intesa del 2005. La rilevanza della "religiosità del bene", ad esempio, diminuisce rispetto al Cod. Urbani, laddove la concertazione è prevista per gli 'edifici aperti al culto' appartenenti ad enti ed istituzioni

⁴⁶ Cfr. Prefazione del Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 5.

⁴⁷ Ciò non toglie che anche nell'azione sul campo possono darsi momenti di frizione: sono abbastanza note e geograficamente dislocate su tutte la penisola le polemiche, anche aspre, intorno ad interventi di adeguamento liturgico delle Chiese, che possono non incontrare il gusto estetico della comunità e/o di qualche funzionario (si veda in proposito il blog *Fides et Forma*). La norma dell'Intesa (art.5.3) prevede che sui «progetti di adeguamento liturgico ... il soprintendente competente per materia e territorio procede, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con il vescovo diocesano, in conformità alle disposizioni della legislazione statale in materia di tutela». Ciò significa che l'adeguamento liturgico non solleva dal rispetto dei criteri generali di tutela: nel concreto la buona riuscita dell'accordo è rimessa all'intelligenza delle due autorità, e più spesso alla sensibilità dei Vescovi nell'interpretare il sentimento e le esigenze della propria comunità - vere antagoniste delle modifiche - per giungere a decisioni pacificate. In argomento cfr. N. COLAIANNI, *La tutela dei beni culturali*, cit., 13-18 con ulteriori riferimenti bibliografici. G. BOSELLI, *L'adeguamento liturgico: identità e trasformazione delle chiese: atti del Convegno liturgico internazionale: Bose, 31 maggio-2 giugno 2012*, Magnano Qiqajon, Comunità di Bose, Bose, 2013.

ecclesiastiche, che sono ovviamente un *minus* rispetto al riferimento al 'bene culturale di interesse religioso quando ricorrono esigenze di culto'. Passi indietro smentiti peraltro da passi in avanti, laddove ci si stacca dalla esigenze di culto e si prevedono possibili limitazioni all'accesso ed alla visita, per più generiche 'esigenze di carattere religioso': la formula utilizzata assorbe infatti attività come la catechesi, che non rientrerebbero in una rigorosa accezione di culto.

4. (Segue). *Il livello regionale. La questione del biglietto di ingresso agli edifici di culto*

Un cambio di passo importante nella collaborazione con l'autorità ecclesiastica (cattolica in particolare), si registra a livello regionale.

Va in proposito ricordato che la collaborazione tra Regioni e autorità ecclesiastiche in materia di beni culturali si sviluppa già prima della revisione concordataria. Sebbene l'art.117 Cost. nella originaria formulazione riservi alle Regioni a Statuto ordinario una competenza minima e circoscritta a musei e biblioteche di enti locali, il legislatore regionale inizia da subito un processo di conquista di uno spazio maggiore di intervento, a poco a poco avallato e sostenuto dal legislatore nazionale. In parallelo a tale processo si avvia una fattiva collaborazione con le autorità ecclesiali locali, «la legislazione regionale non ignora il particolare regime dei beni culturali religiosi che appartengono alla Chiesa ed agli enti ecclesiastici ed anzi sin dalle leggi immediatamente successive al trasferimento delle funzioni ha previsto l'istituzione di organi consultivi con la presenza di rappresentati del clero»⁴⁸.

Dopo la revisione del Concordato la collaborazione per via pattizia si intensifica anche in ossequio all'art.12 Acc., e sotto la spinta del decentramento di competenze sui beni culturali a livello regionale, realizzata

⁴⁸ Cfr. G. TARANTINI, *Normativa regionale e beni culturali di interesse religioso*, in *Beni culturali*, cit., 101 ss.; 126, vedi anche 122-124; R. BOTTA, *Interessi religiosi e legislazione regionale*, Giuffrè, Milano, 1994, *ivi* in particolare i contributi di G. CASUSCELLI, *Interessi religiosi e legislazione regionale*, 3 ss.; e di S. BORDONALI, *La disciplina regionale dei beni culturali librari e archivistici di interesse religioso*, 77 ss.; ID., *I beni culturali di interesse religioso dopo il D.Lgs. 112/98*, in *Diritto ecclesiastico*, 2000, I, 3 ss.; E. CAMASSA, *I beni culturali di interesse religioso*, in *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, a cura di A. L. MACCARI-V. PIERGIGLI, Giuffrè, Milano, 2006, 308 ss., in particolare 325 ss.; ID. *I beni culturali*, cit., 76-97, con ampi riferimenti bibliografici.

dapprima con il D.lgs 31 marzo 1998, n.112, la cosiddetta Riforma Bassanini⁴⁹, poi con la riforma, nel 2001, del Titolo V della Costituzione che assegna alla Regioni una competenza piena in materia di valorizzazione del patrimonio.

L'effetto combinato delle due linee di riforma ha condotto ad una concertazione regionale con la autorità ecclesiastica che si presenta più avanzata di quella nazionale. Ne è segno in alcuni casi la strutturazione amministrativa, come già ricordato, vi sono Regioni che prevedono stabili rappresentanti delle autorità ecclesiastiche nei propri Organi consultivi per i beni culturali. Soprattutto poi, il contenuto della cooperazione, in molti casi, va oltre la concertazione per esigenze culturali: nelle Intese sottoscritte le formule che definiscono gli obbiettivi e gli scopi sono ampi, richiamano la ottimizzazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale appartenente all'ente ecclesiastico; talora non soltanto in termini di concertazione preventiva ma anche con riguardo ad un'azione congiunta nella fase attuativa delle misure. Si passa cioè dalla programmazione concertata alla cogestione dell'intervento, senza dimenticare gli aspetti finanziari della collaborazione che in diversi casi vede la partecipazione economica delle Regioni⁵⁰.

Ciò che spinge le Regioni a cercare canali di concertazione e collaborazione fattiva sempre più stretta con le autorità ecclesiastiche, non è tuttavia un ripensamento del valore della religiosità del bene e tantomeno una diversa visione dei rapporti sul tema tra Stato e Chiesa. Né c'è nelle

⁴⁹ L'art. 154, poi abrogato dal D.lgs 24 marzo 2006, n. 156, prevedeva in particolare la istituzione in ogni Regione a statuto ordinario di una Commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati, tra cui uno dalla Conferenza episcopale regionale. Si rendeva così obbligatoria e generale la previsione di stabili rappresentanti della autorità ecclesiastica già contenuta in diverse normative regionali. Spicca per converso, la volontà dello Stato di conservare una esclusiva competenza sui beni culturali di interesse religioso, confermata dalla struttura amministrativa che fa perno sul Ministero per i beni e le attività culturali. Detto Ministero, come riformato nel 2004 (D.lgs 8 gennaio 2004, n.3) non contempla una presenza istituzionalizzata di rappresentanti di chiese ed organizzazione religiose (compresa la Cattolica) negli organi consultivi del Ministro, neppure a livello di comitati tecnico scientifici o tra le eminenti personalità della cultura. Organo consultivo primario del Ministro è il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, composto dai Presidenti dei Comitati tecnico scientifici; da otto eminenti personalità del mondo della cultura; e da rappresentanti del personale del Ministero. Rappresentanti ecclesiastici potrebbero rientrare per volontà del Ministro tra le eminenti personalità della cultura.

⁵⁰ cfr. I. BOLGIANI, *I beni culturali di interesse religioso tra Intesa nazionale e accordi regionali ("vecchi" e "nuovi")*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica. StatoeChiese.it*, n. 33/2012, 5 novembre 2012, 8-12.

autorità ecclesiastiche la rivendicazione di una più ampia competenza o di una maggiore rilevanza della religiosa del bene.

Più semplicemente a saldare le due parti è un interesse economico: il costo finanziario e l'impegno logistico per la gestione di molti complessi monumentali e museali, è alto e la collaborazione può diventare indispensabile per assicurare la valorizzazione, o meglio la fruibilità del bene stesso⁵¹.

Il peso economico delle gestioni ha peraltro anche altri risvolti, non altrettanto positivi. Esso infatti può spingere l'autorità ecclesiastica a mortificare l'interesse culturale, introducendo biglietti di ingresso anche in luoghi di culto⁵². Il caso notorio più recente è quello del Duomo di Milano, in cui per la durata di Expo si è previsto un ticket di due euro.

Sulla questione del biglietto di ingresso agli edifici di culto, è opportuno precisare che il fenomeno, per quanto suscita clamore, è ristretto⁵³. Del resto sotto il profilo normativo, il diritto canonico garantisce il libero e gratuito accesso solo durante le funzioni (can.1221), ciò comporta per implicito la legittima possibilità di prevedere in altre ore del giorno limitazioni al libero accesso ed il ticket⁵⁴.

La Conferenza Episcopale Italiana, in verità, è da tempo (1992) orientata al libero ingresso continuo alle Chiese per tutti, turisti compresi⁵⁵. Più

⁵¹ Va considerato che mentre la conservazione del bene (i.e. la tutela) può essere imposta all'ente ecclesiastico cui appartiene, la valorizzazione, vale a dire la fruibilità e quanto ciò comporta (apertura al pubblico o inserimento in circuiti turistici etc.), richiede la volontaria partecipazione dell'ente e una qualche concertazione tra le due parti.

⁵² In argomento cfr. G. FELICIANI, *La questione del ticket d'accesso alle chiese*, in *Aedon, Rivista di arti e diritto on-line*, 2010, 3, 4 ss.; A. ROCCELLA, *Il regime giuridico delle opere d'arte negli edifici di culto in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica. Statochiese.it*, n. 15/2012, 26 aprile 2012; F. MARGIOTTA BROGLIO, *Per una chiesa a ingresso libero*, 13 marzo 2012, in *Rivistailmulino.it*; C. CARDIA, *Lo spirito della nuova intesa*, cit., 29-47; F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica, Statochiese.it*, n. 33/2014 27 ottobre 2014.

⁵³ Secondo una indagine del 2012 si tratterebbe di una sessantina di chiese (59, di cui 45 di proprietà di enti ecclesiastici, 14 di proprietà di soggetti diversi: FEC, fabbricerie, enti pubblici e privati), cfr. M. RIVELLA, *Presentazione nota Cei sull'accesso nelle Chiese*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV, 2012, 494 ss.

⁵⁴ Per un primo esame cfr. C. AZZIMONTI, *L'ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni (can. 1221)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18, 2005, 195 ss.; F. FRANCESCHI, *L'accesso alle chiese aperte al culto: fruizione culturale, fruizione turistica, questione del ticket*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica, Statochiese.it*, n. 33/2014, 27 ottobre 2014.

⁵⁵ Cfr. C.E.I., *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 2002,

di recente con un Nota del 2012, la CEI ha chiarito che il biglietto di ingresso può essere previsto in via ordinaria solo per parti del complesso. Si deve poi lasciare libero ingresso per la preghiera, e garantire la gratuità ai residenti nel territorio. Tali regole sono in genere rispettate e sono state applicate anche nel caso del Duomo di Milano: i fedeli interessati ad assistere alla messa o a pregare, potevano entrare dagli ingressi laterali ed avevano a disposizione una zona riservata nella navata centrale.

Quanto previsto dalla Nota CEI, tuttavia, non sempre basta ad evitare il dissenso di turisti e fedeli e la sensazione di uno svilimento del luogo di culto, ridotto a ad un semplice bene di consumo turistico⁵⁶.

Sul tema del ticket si assiste peraltro, non di rado, ad un bizzarro scambio di posti, per cui sono talora le forze politiche tradizionalmente a-religiose ad appellarsi alla libertà di culto contro le decisioni dell'autorità ecclesiastica. Ricordo ad esempio la presa di posizione di una deputata toscana del SEL (On. Nicchi) che nel 2013, contro la decisione di istituire un biglietto di accesso alla Cattedrale di Lucca, ha invocato il diritto dei turisti di pregare, contestando nel contempo che la copertura finanziaria per i restauri poteva cercarsi in altri cespiti infruttuosi della Curia. In quest'ultima annotazione c'è un qualche eco del conflitto storico con la Chiesa cattolica e un afflato anticlericale, ma anche una verità profonda: la necessità *ex parte* Stato di non giustificare ogni limitazione alla fruibilità del bene in nome di esigenze economiche.

Va ricordato in proposito che la Commissione paritetica per la verifica dell'otto per mille, prevista dall'Accordo del 1984, nel 2002, e poi ancora nel 2005 e nel 2009, ha richiamato la Chiesa cattolica a non applicare nessun ticket alle chiese restaurate con fondi pubblici (i.e. l'OPM), e più in generale ad ogni edificio aperto al culto pubblico. Più chiaramente, per la Commissione il ticket non può giustificarsi con la necessità di reperire risorse economiche per la manutenzione e per il restauro degli edifici di

in *Codice dei beni culturali di interesse religioso*, I, *Normativa canonica*, a cura di G. M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano, 1993, 244.

⁵⁶ Osserva, in tal senso, C. CARDIA, *Lo spirito dell'Accordo*, cit., 15-17, che in tal modo si erode il tratto distintivo cattolico dell'accesso generalizzato all'edificio di culto, rispetto alla tradizione protestante dell'ingresso a pagamento che ha origine nella diversa valenza liturgica dell'edificio per questi ultimi. Sottolinea ancora l'autore che le cautele e garanzie iscritte nella Nota CEI, possono essere facilmente aggirate riservando al culto, come spesso accade, aree molto piccole, o orari ridotti; senza contare che se i fedeli devono consultare e rispettare orari complicati, decideranno senza dubbio di cambiare chiesa. Vedi anche, Id. *Otto per mille e offerte deducibili*, in *Enti di culto e finanziamento delle confessioni religiose. L'esperienza di un ventennio (1985-2005)*, a cura di I. BOLGIANI, Il Mulino, Bologna, 2007, 225 ss., 248-249.

culto interessati, poiché alla copertura di tali esigenze si provvede già con la quota-parte del gettito proveniente dall'otto per mille, oltre che con una serie di provvidenze a carattere regionale⁵⁷.

Le note della CEI ed i richiami della Commissione paritetica, per quanto autorevoli, non hanno però alcuna forza *legis*, le prime non integrano il diritto canonico e le seconde non introducono vincoli o condizioni cogenti per l'utilizzo dei fondi. Il tema del ticket resta pertanto aperto. Non a caso, per uscire dall'impasse, autorevole dottrina ha suggerito di subordinare al libero ingresso i finanziamenti per la conservazione o il restauro, siano essi di provenienza pubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni), oppure di competenza della CEI⁵⁸.

5. La collaborazione con i culti acattolici

La legislazione italiana, a seguito dell'apertura costituzionale al pluralismo religioso ha dato evidenza ai beni culturali dei culti acattolici sia nelle fonti unilaterali che in quelle pattizie.

Il TU del 1999 e poi l'attuale Codice Urbani, sostituiscono il riferimento all'ente ecclesiastico inserendo la formula «beni appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose», per poi collegarvi gli accordi con le rispettive autorità confessionali per la tutela delle esigenze di culto. In tal senso l'art.9, del D.lgs. n. 42 del 2004, al comma secondo richiama all'osservanza delle «disposizioni stabilite ... dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione».

Sul fronte pattizio, in analogia con la previsione dell'Accordo dell'84, le Intese fino ad ora sottoscritte ed attuate *ex art.8 Cost.*, non tralasciano i beni culturali religiosi, tuttavia, lungi dal regolare direttamente la materia, rinviando alla stipula di successivi Accordi, talora per il tramite di Commissioni paritetiche (Valdesi, Comunità ebraiche, Chiese luterane). Si tratta, come per l'art.12 dell'Acc. dell'84, di accordi opzionali che non

⁵⁷ Secondo i dati riportati nel sito della CEI, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici (www.chiesacattolica.it/beniculturali) dal 1996 al giugno 2016, con i fondi dell'8 x 1000, sono stati finanziati restauri di edifici di culto per l'importo di oltre ottomilioni di euro (precisamente € 838.740.831,682).

⁵⁸ Cfr. G. FELICIANI, *La questione del ticket*, cit., 4.

condizionano la regolazione della materia per via unilaterale: le rispettive norme si esprimono in termini di «impegno a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni»⁵⁹. Del resto le Commissioni previste o non sono state attivate, oppure, come nel caso ebraico non hanno fattivamente operato⁶⁰. Al momento pertanto non ci sono Intese nazionali con i culti acattolici.

La normativa pattizia acattolica conferma così la gelosa riserva di competenza dello Stato in materia di beni culturali religiosi.

Non cambia il quadro vivisezionare la lettera delle norme alla ricerca di una estensione del novero dei beni ivi ricompresi, e così ad esempio valorizzare il termine 'afferenza' al patrimonio, che ricorre nella gran parte delle Intese⁶¹, più ampio, sul piano letterale, della 'appartenenza all'ente', utilizzato nella legislazione unilaterale. Le sfumature letterali, in tal caso non cambiano la sostanza delle cose: la ridotta rilevanza giuridica della religiosità del bene. Del resto, quando le Intese scendono in maggior dettaglio lo fanno per precisare gli obblighi che assume la Confessione: ad esempio la compilazione e l'aggiornamento degli inventari, nel caso

⁵⁹ Fa eccezione l'impegno assunto con le Comunità Ebraiche in riferimento alle catacombe ebraiche, all'art.17, comma 3; cfr. D. TEDESCHI, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell'ebraismo italiano*, in *Beni culturali*, cit., 77 ss.; 87.

⁶⁰ Le Commissioni non sono state attivate neppure laddove sollecitate dalla Confessione, come nel caso della Tavola Valdese che già nella immediatezza della Legge 11 agosto 1984, n.449 attuativa dell'Intesa, indicò i propri rappresentanti, reiterando poi più volte la richiesta di costituzione della Commissione; cfr. G. LONG, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nelle intese con le confessioni diverse dalla cattolica*, in *Beni culturali*, cit., 89 ss, 95. Simile l'esperienza della comunità ebraica con cui la trattativa è andata di poco più avanti, la Commissione si è infatti riunita nel settembre 1996 e poi ancora nel marzo 1997, per decidere di redigere un inventario dei beni ebraici presenti in Italia; i lavori della Commissione si sono poi interrotti, l'Unione ha però dato impulso al censimento; cfr. in argomento S. REZZI, *Il censimento dei beni culturali ebraici nell'ambito dei lavori preparatori della Commissione paritetica ex art. 17 della Legge 101/89: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato Italiano e l'U.C.E.I."*, in *I beni culturali ebraici in Italia: situazione attuale, problemi, prospettive, progetti per il futuro*, a cura di M. PERANI, Longo, Ravenna, 2003, che raccoglie gli Atti dell'omonimo Convegno internazionale tenutosi a Ravenna il 22-24 maggio 2001, in cui sono stati presentati anche i primi risultati del censimento svolto. Si ricorda che nel 1986, l'Unione delle Comunità ebraiche ha costituito La Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, che ha come scopo la tutela del patrimonio culturale ebraico del nostro Paese.

⁶¹ Fanno eccezione l'Intesa Buddista e quella Induista, in cui si torna al criterio della appartenenza del bene all'ente; peraltro nel caso di UBI parlare di appartenenza del bene all'Unione o agli organismi da essa rappresentati può non essere tecnicamente corretto perché l'UBI proclama espressamente nello statuto di non rappresentare nessuna delle scuole (i.e centri) che riunisce.

Valdese e Luterano. Non vi è pertanto alcuna ritrazione del diritto comune e della competenza dello Stato.

La lettera delle norme evidenzia invece su altro fronte, qualche differenza con l'Accordo dell'84: nelle Intese la tutela e la valorizzazione non sono legate ad un interesse religioso del bene, quanto piuttosto alla rilevanza storica, artistica, culturale, o archeologica del patrimonio; talora persino al suo valore morale. L'oggetto di tutela in tal modo si amplia, e nel contempo perde specificità religiosa: o meglio, ad un occhio meno attento alle singole realtà confessionali, sembra perdere l'afferenza al religioso. Nelle Intese, infatti, la definizione dell'oggetto di tutela non ha nulla a che fare con una volontà laicizzante, né con operazioni di traslitterazione culturale della religiosità. Al contrario essa risponde alla corretta valorizzazione della singola identità confessionale.

Nel caso delle Chiese protestanti, ad esempio, va ricordato che la liturgia e la ritualità non sono ricche ed articolate come quelle cattolica e ortodossa; per ragioni dottrinali esse non hanno poi sviluppato un arte sacra comparabile a quella cattolica/ortodossa: l'assenza del culto della Madonna e dei Santi fa venir meno buona parte della produzione artistica tipica del cristianesimo cattolico e ortodosso⁶². Non di meno dette Chiese hanno un cospicuo patrimonio artistico, storico, culturale, al quale quindi, più correttamente, si riferisce l'espressione letterale scelta dalle norme delle Intese, che risolve anche questioni di imputazione giuridica dei beni: «la definizione di «patrimonio storico, morale e materiale» (mi) sembra giustificare la tutela di beni che non sono mai stati «materialmente» delle confessioni in questione», quali il Palazzo in cui fu firmata la “pace di

⁶² Il protestantesimo conosce una avversione per le immagini sacre e l'arte sacra non figurativa, basata su diverse ragioni: la condanna della mercificazione del sacro e della corruzione della chiesa che impiega in patrimoni in dipinti e suppellettili: inutili sfoggio di ricchezza che soddisfa soltanto la sete di magnificenza personale. Vi è poi l'accusa di idolatria, sfociata talora in una furia iconoclastica che colpisce le chiese cattoliche, distruggendo quadri, statue, vasche battesimali, tabernacoli, reliquiari, vetrate, candelabri, organi, e ogni altro manufatto di uso liturgico. Condannano espressamente le immagini sacre Calvino e Zwingli; Lutero invece si astiene dalla condanna ma le colloca in un nuovo orizzonte, il racconto storico soprattutto in funzione didattica, che le sottrae alla venerazione (si veda in proposito il Trattato Contro i Profeti divini di immagini e sacramenti 1524/1525); l'uso didattico, salva, peraltro le rappresentazioni sacre contenute nei testi scritti e stampati. In argomento cfr. C. C. CHRISTENSEN, *Art and the Reformation in Germany*, Athens, Ohio: Ohio University Press, 1979; G. SCAVIZZI, *Arte e architettura sacra. La controversia tra riformati e cattolici 1500-1550*, Gangemi, Roma, 1982; J. VAN LAARHOVEN, *Storia dell'arte cristiana*, Mondadori, Milano, 1999, 220 ss; S. MICHALSKI, *Reformation and the Visual Arts: The Protestant Image Question in Western and Eastern Europe*, Routledge, London-NewYork, 2013.

Cavour”, con cui lo Stato sabaudo riconosceva ai valdesi il diritto ad esistere, o ancora, per i luterani, il convento di Santa Maria del Popolo dove risiedette Lutero durante il suo storico viaggio romano⁶³.

Altrettanto emblematico il caso del Comunità ebraiche. L'ebraismo, come noto, non è solo una fede ma è un complesso di regole, tradizioni, valori religiosi, culturali, giuridici, che fanno degli ebrei un popolo più che una comunità di fede. La presenza ebraica in Italia è inoltre risalente e ben radicata in alcune città e regioni italiane. Inevitabilmente quindi l'art.17 della legge 8 maggio 1998, n.101, è più articolato delle analoghe disposizioni delle altre Intese, il primo comma prevede la collaborazione con lo Stato per la «tutela e valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'ebraismo italiano». Emerge in particolare il riferimento all'interesse ambientale e architettonico che non compare altrove, ed ha come scopo ricomprendere nella tutela concertata interi complessi monumentali: i ghetti di Venezia, Ferrara, Bologna ed altre realtà, che assumono valore di testimonianza «non solo per la comunità ebraica ma per il mondo intero, in considerazione del fatto che la maggior parte del patrimonio nel resto d'Europa del nord sia stato quasi totalmente distrutto a causa del nazismo»⁶⁴. Nel successivo comma 3, vi è poi la riserva pattizia sulla tutela e conservazione delle catacombe ebraiche: spetterà infatti alla Commissione paritetica definire le modalità di partecipazione dell'Unione alla loro conservazione e gestione. Tale disposizione è direttamente connessa e consequenziale alla rinuncia alla disponibilità delle catacombe non cristiane, da parte della Santa Sede, iscritta nell'art.12 dell'Accordo dell'84. Anche in tal caso la norma tutela una specificità culturale dell'ebraismo: le catacombe infatti sono dei cimiteri soggetti alla prescrizione ebraica della sepoltura perpetua, e come tali vanno conservate. Sotto il profilo giuridico il comma 3, sembra peraltro introdurre una pattuizione obbligatoria, una Intesa quindi non facoltativa ma condizionante l'applicazione della legislazione unilaterale⁶⁵.

Il rispetto della specificità di ogni confessione si impone peraltro anche nella applicazione della legislazione unilaterale. Le 'esigenze culturali' di cui all'art.9 del Cod. Urbani vanno infatti individuate guardando all'identità di ogni culto.

Si tratta di una operazione che potrà riservare sorprese e porre qualche

⁶³ G. LONG, *Tutela e valorizzazione*, cit., 92.

⁶⁴ E. CAMASSA, *I beni culturali*, cit., 163-164.

⁶⁵ E. CAMASSA, *I beni culturali*, cit., 165.

difficoltà: con il crescente pluralismo religioso l'esigenza culturale si estende infatti oltre la casistica nota, di tradizione cattolica.

Già nel caso ebraico emergono particolarità: tra i riti ebraici vi è come noto la lettura dei testi sacri, i libri della legge, consistenti in rotoli che rivestono quindi la qualifica di beni culturali di interesse religioso. Secondo la tradizione ebraica, quando il rotolo si usura e si lesiona così da non potere più essere utilizzato nei riti esso va sepolto. Sepoltura che ne impedirà per il futuro la fruibilità⁶⁶. Tra i due interessi, quello religioso/culturale e quello pubblico alla fruizione del bene culturale, dovrà recedere il secondo a tutela dell'identità ebraica.

In futuro, l'espansione del pluralismo religioso e una società e uno Stato sempre meno preparati a leggere e cogliere le specificità culturali e religiose⁶⁷, potranno riservare nuove sfide, e porre, con ogni probabilità, la necessità di attivare nuovi e più ampi spazi di collaborazione con le confessioni per individuare adeguati punti di equilibrio tra le esigenze religiose e quelle di tutela e valorizzazione del bene culturale.

⁶⁶ Cfr. G. SACERDOTI, *Il patrimonio culturale delle minoranze religiose*, in AA.VV. *Beni culturali e interessi religiosi*, cit., 210 ss., *passim*. Nello stesso volume, D. TEDESCHI, *Tutela e valorizzazione*, cit., 77 ss.

⁶⁷ Si veda A. MELLONI, *Rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia*, Il Mulino, Bologna, 2014.

